

(fonte: AGES Nazionale)

Oggetto: quesito in materia di rimborso spese viaggio per i Segretari titolari di sedi convenzionate.

In riferimento al quesito in materia di rimborso delle spese di viaggio per i Segretari titolari di sedi convenzionate, notevolmente dibattuto tra i commentatori, oggetto di numerose circolari e pareri di Enti istituzionali, ed in relazione alle richieste di approfondimento pervenute dai diretti interessati sulla soluzione adottata in passato da questo Ente, l'Agenzia, con la presente nota informativa, intende chiarire definitivamente ed in maniera univoca la problematica.

In particolare sono emersi i seguenti nuovi elementi di riflessione:

1. partendo dal presupposto che tutte le sedi riunite in convenzione sono sedi di servizio, per ragioni di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, si ritiene estensibile il rimborso delle spese di viaggio anche al segretario che, per motivi di organizzazione della propria attività amministrativa, ritenga di raggiungere in via diretta un altro comune diverso da quello capofila;
2. ai sensi di una interpretazione letterale dell'art. 45, secondo comma, del C.C.N.L. di categoria, l'uso dell'espressione "accesso alle diverse sedi" deve essere correttamente inteso con accezione generalizzata per tutte le sedi diverse da quella del Comune principale, senza riferimento al punto di partenza.

Alla luce di una disamina completa dell'argomento, si ritiene che una valutazione dell'inquadramento normativo estremamente rigida nel non riconoscere, con maggiore flessibilità ed in presenza di opportunità, il rimborso delle spese di viaggio al segretario che, partendo direttamente dalla propria abitazione (a maggior ragione se sita in un comune non ricompreso in quelli convenzionati) intenda raggiungere una sede diversa da quella del Comune capo-convenzione, non sia ossequiosa dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tanto più rilevanti se visti in relazione alle attività svolte dal funzionario in questione.

In altri termini ed in conclusione, ferma restando l'esclusione del rimborso nell'ipotesi dello spostamento dalla propria residenza al comune capofila e viceversa, al pari del rimborso del percorso effettuato per raggiungere dall'ultimo comune il proprio domicilio, si fa rilevare quanto segue.

E' necessario considerare l'ipotesi in cui il segretario organizzi la propria attività lavorativa in maniera tale da raggiungere, in via primaria, un comune diverso da quello capofila della convenzione per motivi di convenienza e per esigenze personali, con la conseguenza che, in siffatto caso, si può giustificare la risoluzione che prevede il rimborso delle spese di viaggio.